

## TAR LAZIO

L'Avv. Cataldo D'Andria, con studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264, in qualità di difensore del Generale di Brigata in s.p.e. della Guardia di Finanza Giulio ABBATI, in ottemperanza all'ordinanza n. 218/2007, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, rende noto ai di seguito indicati ufficiali iscritti in quadro per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione per l'anno 2003:

Vincenzo BASSO, Michele DONATI, Francesco Saverio POLELLA, Luciano PEZZI e Paolo AIELLI che l'Ufficiale Giulio Abbati ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda (ricorso n. 4567/2004) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti dei sottoelencati Ufficiali controinteressati:

Generale Edoardo ESPOSITO; Generale Virgilio Elio CICCIO'; Generale Sabino GERVASIO; Generale Giuseppe QUARANTA; Generale Mario MAUGLIANI, chiedendo l'annullamento del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore di Generale di Brigata per l'anno 2003 con il quale è stato giudicato idoneo, ma non iscritto nel relativo quadro in quanto collocato al 11° posto della graduatoria di merito, per i seguenti motivi:

**1.** violazione ed erronea applicazione dei principi contenuti nella legge 12 novembre 1995, n. 1137 (soprattutto negli articoli 25 e 26) e del decreto del Ministro della Difesa 2 novembre 1993, n. 571, per inadeguatezza, **sindacabile dal giudice della legittimità**, del punteggio attribuito dalla Commissione Superiore di Avanzamento al candidato ed emergente *ictu oculi* dalla documentazione caratteristica dell'Ufficiale;

2. violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione *ex art. 97* della Costituzione per non aver, la Commissione Superiore di Avanzamento, effettuato un adeguato riscontro di congruenza tra titoli e punteggi del ricorrente Abbati, secondo criteri di coerenza e parità di trattamento, sì da palesare la valutazione della commissione giudicatrice ingiustificatamente più restrittiva rispetto agli altri concorrenti;

3. violazione dell'art. 19 del D. Lgs 19 marzo 2001, n. 69 per non aver, la Commissione Superiore di Avanzamento, espresso il giudizio sull'avanzamento del ricorrente sulla base degli elementi (qualità fisiche, morali e di carattere nonché le indiscusse qualità professionali) risultanti da tutta la documentazione caratteristica;

4. eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, insufficiente motivazione e illegittimo scavalco per aver, la Commissione Superiore di Avanzamento, valutato alcuni *scrutinandi* - pur aventi titoli inferiori ovvero riportanti minori esperienze professionali e di comando rispetto a quelli del ricorrente - con punteggi complessivamente superiori sì da rendere il comportamento della suddetta Commissione viziato da palese illogicità:

5. violazione e falsa applicazione dell'art. 26, ultimo comma, della legge n. 1137/1955 sotto altro profilo, eccesso di potere per sviamento della funzione tipica dell'atto e per illogicità e contraddittorietà manifeste, motivazione insufficiente, perplessa e apodittica per aver, la Commissione

Superiore di Avanzamento, espresso il giudizio attraverso l'utilizzazione di formule espositive identiche da parte di ciascun membro e con un contenuto assolutamente generico, privo di riscontro concreto a circostanze ed elementi obiettivi di valutazione desumibili dal libretto personale del ricorrente e dalla documentazione utilizzabile.

Per tali motivi, il ricorrente chiede al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con annullamento di tutti gli atti impugnati e dei provvedimenti successivi, con accertamento del titolo del ricorrente all'inserimento nella rinnovata graduatoria, in modo da essere immediatamente promosso e comunque la condanna dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti, unitamente alle spese di giudizio.

Roma, 20 giugno 2007

Avv. Cataldo D'Andria



COPIA